

**UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI**

COMUNICATO STAMPA

Sottoscrizione digitale degli atti: tutto oro quello che luccica?

Nel corso dell'esame del disegno di legge di Bilancio, a notte fonda, sembra essere stato approvato l'emendamento che corregge l'art. 36, del DL 112/2008, già modificato dal *Collegato Fiscale*.

Per meglio comprendere la genesi del percorso, è opportuno fare una breve premessa.

L'art. 11 – bis del DL 148/17 ha esteso la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione di "atti di natura fiscale" riguardanti l'impresa familiare, la trasformazione, scissione, nonché i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di aziende per le imprese soggette a registrazione.

La novità ha suscitato eccitanti titoli giornalistici riportati dalla stampa specializzata: "*grande esaltazione tra i dottori commercialisti*", "[Decreto fiscale 2018: atti societari senza notaio](#)", "*Atti societari senza visto notarile*".

L'infelice formulazione della norma non è servita a spegnere gli entusiasmi dei proclami sull'inizio di una nuova presunta era di atti societari totalmente liberalizzati.

Non è così.

La norma, per come formulata, si riferisce alla firma digitale di "atti di natura fiscale", locuzione difficilmente comprensibile se non nel caso dell'impresa familiare, ma non tocca le procedure che il Codice Civile prevede per la loro formazione e pubblicizzazione.

E allora, riguardando l'emendamento, che, peraltro, ricalca quello già presentato nell'iter del DL 148/2017, è naturale chiedersi se non si stia cercando, in modo maldestro, di porre rimedio a una norma scritta, ancora una volta male e senza aggiungere né togliere nulla all'intento iniziale.

L'intento, noi dottori commercialisti purtroppo ne siamo consapevoli, non sembra essere stato, fin dal principio, un passo verso la liberalizzazione degli atti societari.

Abbiamo assistito all'iter che ha condotto alla reale liberalizzazione delle cessioni di quote.

Abbiamo assistito al mancato recepimento dell'emendamento al DD L Concorrenza che, modificando l'art. 2556 del c.c., avrebbe allargato tale procedura semplificata alla cessione d'azienda.

Abbiamo letto la direttiva UE 1132/2017 in materia di fusioni e scissioni, dove la validità delle operazioni societarie ivi disciplinata è subordinata alla forma dell'atto pubblico, solo se non sia previsto, dallo Stato membro, **un diverso controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo**. Controllo che calza perfettamente con le nostre competenze di dottori commercialisti.

Se di semplificazione si deve parlare, è il caso che si analizzi con attenzione sistemica, da parte del legislatore, l'impianto normativo che si vuole "toccare".

La mancata armonizzazione delle disposizioni e la formulazione di articoli mal coordinati non rappresentano un processo di semplificazione, al contrario, solo forieri di dubbi e difficoltà applicative.

Si tratta dell'ennesima occasione persa per semplificare, concretamente, le procedure che riguardano gli atti relativi ad aziende e società, evitando eccessivi costi e burocrazie che "comprimono" lo sviluppo economico di un paese e la libertà d'iniziativa economica (tutelata dall'art. 41 della Costituzione), diversamente da quanto, invece, sta avvenendo negli altri paesi europei: semplificazione!

La Giunta UNGDCEC

Roma, 22 dicembre 2017

Sede: Circonvallazione Clodia 86 - 00195 Roma

Tel. 06-37722850 Fax 06-3722624 e-mail: unione@ungdc.it - www.knos.it